NUOVA STAGIONE SCIISTICA, VECCHI DUBBI: QUALE INQUADRAMENTO PER I MAESTRI DI SCI?

DI **ALESSIO COLOMBO** CONSULENTE DEL LAVORO IN GALLARATE (VA)

La riforma dello sport, introdotta dal D.lgs. n. 36/2021 ed entrata pienamente in vigore il 1° luglio 2023, ha profondamente ridisegnato la disciplina dei rapporti di lavoro nel settore sportivo, introducendo una nuova nozione di "lavoratore sportivo" e uno specifico regime previdenziale e fiscale. Proprio l'ampiezza del nuovo impianto normativo ha però lasciato aperti alcuni profili interpretativi, tra i quali assume particolare rilievo l'inquadramento dei maestri di sci, chiamati a confrontarsi con una disciplina professionale autonoma fondata su abilitazione e iscrizione ad apposito albo. Questa peculiarità pone il dubbio sulla loro riconducibilità alla nozione di lavoratore sportivo prevista dall'art. 25 del D.lgs. n. 36/2021, con rilevanti conseguenze anche sul piano previdenziale e fiscale. Alle porte della stagione sciistica 2026/2027, il tema torna quindi di stretta attualità e riporta al centro una questione che, a oltre tre anni dall'entrata in vigore della riforma, non ha ancora trovato una soluzione definitiva.

L'ART. 25, COMMA 1: LA NOZIONE DI LAVORATORE SPORTIVO

Uno degli aspetti centrali della riforma riguarda la nozione di "lavoratore sportivo", contenuta nell'art. 25, co. 1, del D.lgs. n. 36/2021. Rientrano in tale categoria l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, senza distinzione di genere e indipendentemente dal carattere professionistico o dilettantistico dell'attività svolta, purché la prestazione sia resa verso un corrispettivo in favore dei soggetti appartenenti all'ordinamento sportivo individuati dalla norma. A tali figure si aggiungono i tesserati che, dietro corrispettivo, svolgono mansioni necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva e riconosciute dai regolamenti tecnici delle singole discipline, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. La riforma ha quindi costruito una nozione ampia di lavoro sportivo e, a prima vista, potrebbe apparire naturale ricondurre in tale ambito anche chi insegna professionalmente una disciplina sportiva. È proprio qui, tuttavia, che emerge la peculiarità del maestro di sci.

LA CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Lo stesso art. 25, co. 1, come modificato dal D.lgs. n. 120/2023, esclude dalla categoria dei lavoratori sportivi coloro che *«forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali»*. La portata di tale previsione non è del tutto pacifica e, nei diversi commenti alla norma, vengono richiamate categorie professionali tra loro molto diverse. Proprio per questo, una lettura che trasformi la mera iscrizione a un Ordine o a un Albo in una generale incompatibilità soggettiva con il lavoro sportivo, non appare pienamente convincente.

Un primo gruppo è rappresentato dalle professioni ordinistiche tradizionalmente estranee all'attività sportiva, quali, ad esempio, commercialisti e avvocati. Quando tali sog- ➤

getti svolgono la propria attività professionale tipica in favore di un'associazione o società sportiva, risultano già estranei alla nozione di lavoratore sportivo delineata dall'art. 25, non esercitando né una delle figure espressamente indicate dalla norma né una delle ulteriori mansioni riconosciute come necessarie allo svolgimento dell'attività sportiva. Diversamente, qualora il medesimo professionista possieda anche una distinta qualifica sportiva e svolga effettivamente attività di atleta, allenatore, istruttore o altra mansione sportiva riconosciuta, non sembra ragionevole ritenerlo escluso dal lavoro sportivo per il solo fatto di essere iscritto a un albo professionale. Una simile interpretazione finirebbe infatti per sottrarre dal relativo perimetro un numero potenzialmente molto ampio di soggetti che svolgono, a tutti gli effetti, un'attività sportiva.

Un secondo gruppo riguarda invece quelle attività che possono rientrare nel lavoro sportivo già in forza della definizione normativa oppure attraverso il mansionario, ma che, in concreto, possono sovrapporsi all'esercizio di una professione regolamentata. Il problema può presentarsi su un duplice livello. Si pensi, da un lato, a un preparatore atletico che sia anche medico o fisioterapista: la qualifica di preparatore atletico lo colloca tra le figure tipiche dell'art. 25, ma occorre verificare se la prestazione concretamente resa rimanga nell'ambito della preparazione atletica oppure coincida con attività proprie della professione sanitaria. Dall'altro lato, la medesima sovrapposizione può riguardare le ulteriori mansioni individuate dal mansionario, come nel caso del massaggiatore sportivo quando la prestazione sia concretamente resa da un fisioterapista o da altro professionista sanitario abilitato.

In entrambe le ipotesi, ciò che rileva non è soltanto la qualificazione formale della mansione, ma la natura effettiva dell'attività svolta: quando la prestazione coincide con quella propria della professione regolamentata, tornerebbe ad operare la clausola finale dell'art. 25, con conseguente esclusione dal perimetro del lavoro sportivo.

Resta infine un terzo gruppo, probabilmente il più problematico: quello delle professioni nelle quali l'attività professionale coincide direttamente con una prestazione sportiva in senso stretto. In questi casi il soggetto è, per la natura stessa dell'attività svolta, pienamente riconducibile alle figure tipiche del lavoro sportivo, ma ricade al tempo stesso nella clausola di esclusione in quanto esercita una professione regolamentata sulla base di un autonomo sistema legale di abilitazione e iscrizione professionale. A parere di chi scrive, è proprio in questa terza area che la clausola di esclusione trova la sua applicazione più coerente e, al tempo stesso, mostra la propria portata più problematica: l'attività svolta è sportiva in senso pieno, ma coincide con una professione regolamentata. È in questo spazio interpretativo che si collocano, in particolare, i maestri di sci (e gli istruttori professionali di vela) [1].

IL MAESTRO DI SCI QUALE PROFESSIONE REGOLAMENTATA

La professione di maestro di sci è disciplinata dalla Legge 8 marzo 1991, n. 81, che ne regola l'accesso e l'esercizio. L'abilitazione professionale presuppone uno specifico percorso tecnico-didattico-culturale, il superamento del relativo esame e la successiva iscrizione nell'apposito albo professionale regionale. Si tratta quindi di un sistema di qualificazione che trova il proprio fondamento in una disci- ➤

1. Cfr. B. *Olivieri, Riforma del lavoro sportivo. Bene ma si poteva fare meglio!*, in Sintesi, n. 11/2024, spec. par. *"La questione dei maestri di sci e degli istruttori professionali di vela"*.

plina legislativa autonoma rispetto all'ordinamento sportivo e che porta a ritenere l'attività tipica del maestro di sci riconducibile alla clausola di esclusione prevista dall'ultimo periodo dell'art. 25, co. 1, del D.lgs. n. 36/2021.

Il punto è proprio questo: sotto il profilo sostanziale, il maestro di sci svolge un'attività di insegnamento di una disciplina sportiva e potrebbe quindi apparire pienamente assimilabile alla figura dell'istruttore richiamata dalla norma. È invece l'esistenza di una specifica professione regolamentata, accompagnata da un sistema di abilitazione esterno all'ordinamento sportivo, a determinarne la possibile esclusione dal perimetro del lavoro sportivo. Peraltro, la Legge 12 settembre 2025, n. 131, all'art. 24, nell'ambito delle "professioni della montagna", menziona espressamente il maestro di sci rinviando alla disciplina della Legge n. 81/1991, confermandone così la perdurante qualificazione come professione regolamentata.

UN PARADOSSO NORMATIVO ANCORA IRRISOLTO

Alla luce di tali considerazioni emerge un evidente paradosso. Il maestro di sci svolge un'attività direttamente connessa alla pratica sportiva e all'insegnamento di una disciplina sportiva ma, proprio perché tale attività è sottoposta a una disciplina professionale più strutturata, con abilitazione e iscrizione in un apposito albo, sembra rimanere escluso dal perimetro del lavoro sportivo. La conseguenza non è di poco conto. Il lavoratore sportivo dilettantistico può infatti beneficiare, ricorrendone i presupposti, della franchigia fiscale di 15.000 euro e, per i rapporti autonomi e di collaborazione coordinata e continuativa, della disciplina previdenziale della Gestione Separata Inps, con franchigia contributiva di 5.000 euro e, fino al 31 dicembre 2027, con imponibile contributivo IVS ridotto al 50%. Il maestro di sci, se escluso dal perimetro dell'art. 25, rimane invece estraneo a tale sistema agevolato, pur svolgendo professionalmente un'attività che, dal punto di vista sostanziale, è pienamente sportiva.

FUORI DAL LAVORO SPORTIVO, MA DENTRO LA GESTIONE COMMERCIANTI INPS

Nella prassi, l'attività di maestro di sci viene frequentemente esercitata in forma autonoma, mediante Partita IVA, ferma restando la possibilità di ricorrere, in presenza dei relativi presupposti, anche a differenti forme contrattuali, compreso il lavoro subordinato. È però con riferimento all'esercizio autonomo della professione che emerge la principale peculiarità previdenziale, rappresentata dall'assoggettamento alla Gestione Commercianti Inps.

L'origine di tale inquadramento risale all'art. 29 della Legge n. 160/1975, tuttora richiamato dall'Inps, ma trova il proprio assetto attuale nel riordino operato dalla Legge n. 662/1996. Quest'ultima, pur escludendo in via generale professionisti e artisti dall'estensione della Gestione Commercianti, ha mantenuto espressamente nell'ambito della nuova disciplina le attività professionali turistiche già individuate dall'art. 11 della Legge n. 217/1983, tra le quali figurava anche il maestro di sci. Su tale base, la giurisprudenza ha ritenuto che il relativo obbligo previdenziale sia rimasto fermo anche dopo la riforma del 1996, orientamento successivamente recepito e consolidato dall'Inps. Il messaggio n. 20027 del 5 dicembre 2012 ha infatti confermato l'iscrivibilità dei maestri di sci autonomi alla Gestione Commercianti e tale impostazione è stata ribadita anche nel tavolo tecnico Inps-Cndcec del 2024. Rimane tuttavia un evidente elemento di criticità: una professione regolamentata, esercitata in forma autonoma, continua ad essere ricondotta sul piano previdenziale alla Gestione Commercianti. A ciò si aggiunge il tema della stagionalità. L'Inps non riconosce infatti alla sola interruzione stagionale dell'at- ➤

tività un effetto automatico sulla cessazione dell'obbligo contributivo, con la conseguenza che una professione fortemente concentrata nei mesi invernali può restare assoggettata alla contribuzione della Gestione anche oltre il periodo di effettivo svolgimento dell'attività.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A oltre tre anni dall'entrata in vigore della riforma, la posizione del maestro di sci continua a rappresentare uno dei casi più evidenti delle difficoltà di coordinamento tra disciplina sportiva e professioni regolamentate. Il problema, paradossalmente, non deriva dall'assenza di una disciplina della professione, ma proprio dall'esistenza di una regolamentazione particolarmente strutturata. Il maestro di sci insegna professionalmente una disciplina sportiva, ma l'abilitazione e l'iscrizione previste dalla Legge n. 81/1991 sembrano collocarlo al di fuori del sistema costruito dal D.lgs. n. 36/2021 per il lavoro sportivo. Ne deriva una differenziazione di trattamento fiscale e previdenziale che continua a porre interrogativi sulla coerenza complessiva del sistema. E il problema, oggi, non è soltanto teorico: alle porte della stagione sciistica 2026/2027, scuole di sci e professionisti si trovano nuovamente a dover affrontare una questione di inquadramento che, nonostante il tempo trascorso dall'entrata in vigore della riforma, non ha ancora trovato una risposta espressa. La natura sostanzialmente sportiva dell'attività svolta dal maestro di sci rende difficile considerare pienamente soddisfacente l'attuale assetto, nel quale proprio l'esistenza di una qualificazione professionale più rigorosa finisce per determinarne l'esclusione dal sistema del lavoro sportivo. Il nodo resta quindi aperto e appare sempre più necessario un chiarimento che consenta agli operatori di applicare la disciplina in modo certo e uniforme.